DISPOSIZIONI URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 2

Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie

Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 1 gennaio 2014 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-snellire-le-strutture-ed-incrementare-la/art-2-corpo-militare-della-croce-rossa-italiana-e-corpo-delle-infermiere

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it